



COMMISSIONE RISORSE AMBIENTALI ED AGRICOLE

Seduta del 28 aprile 2026

Delibera N. 6

San Marino, 8 maggio 2026/1725 d.f.R.

Spett.le

**UFFICIO GESTIONE RISORSE  
AMBIENTALI ED AGRICOLE**

**AGLI OPERATORI AGRICOLI  
INTERESSATI**

**= SEDE =**

Oggetto: **Premio Produzione Carne Bovina ed Equina  
Art. 39 Legge 20 settembre 1989 n. 96 - Esercizio finanziario 2026**

La Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, nella seduta del 28 aprile 2026, ha deliberato di riconoscere per l'esercizio finanziario 2026 il **Premio Produzione Carne Bovina ed Equina** di **€ 132.500,00**, da ripartirsi tra i seguenti aventi diritto:

- Aventi Diritto:**
1. Operatori agricoli muniti di regolare licenza di cui agli artt. 2 e 3 della Legge 20 Settembre 1989 n° 96.
  2. Pensionati agricoli e conduttori di aziende in economia part-time.

Lo stanziamento complessivo di **€ 132.500,00** è suddiviso nei due importi seguenti:

- **€ 130.000,00**, da ripartirsi tra tutti gli aventi diritto di cui ai punti 1. e 2., nel rispetto dei criteri di seguito indicati.

- **€ 2.500,00**, da ripartirsi esclusivamente tra gli operatori agricoli di cui ai punti 1. e 2. che operano in regime di agricoltura biologica (regolarmente assoggettati ad un Organismo di Controllo abilitato nel territorio della Repubblica di San Marino) ed esclusivamente per le produzioni zootecniche biologiche, nel rispetto dei criteri di seguito indicati.

Si precisa che gli operatori agricoli di cui ai punti 1. e 2. che operano in regime di agricoltura biologica concorrono alla ripartizione di entrambi gli importi.

L'entità del premio riferito ai capi bovini macellati in territorio sammarinese ed ai capi equini macellati sia all'interno che fuori del territorio, sarà determinato dall'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (UGRAA) ripartendo gli importi di € 130.000,00 e di € 2.500,00 tra gli aventi diritto sulla base dei chili di carne prodotti e distinti per tipologia di capo allevato, applicando il rapporto 2:1 (due a uno) tra operatori agricoli muniti di regolare licenza di cui agli articoli 2 e 3 della Legge n° 96/1989 e pensionati agricoli - conduttori di aziende in economia part-time, in maniera tale che il premio unitario riconosciuto per i chili di prodotto di spettanza dei primi (titolari di licenza) sia doppio rispetto al premio unitario riconosciuto per i chili di prodotto di spettanza dei secondi (operatori agricoli non titolari di licenza), come di seguito riportato:



**COMMISSIONE RISORSE AMBIENTALI ED AGRICOLE**

**Seduta del 28 aprile 2026**

**Delibera N. 6**

	<i>titolari di licenza</i>	<i>non titolari di licenza</i>
- capi nati in stalla fino a un massimo di	€ <b>1,66</b> al kg	€ <b>0,83</b> al kg
- capi acquistati fino a un massimo di	€ <b>1,04</b> al kg	€ <b>0,52</b> al kg
- capi macellati di urgenza fino a un massimo di	€ <b>1,04</b> al kg	€ <b>0,52</b> al kg.

I capi bovini da ristallo acquistati fuori territorio dovranno essere mantenuti in allevamento, ai fini dell'accesso al premio di produzione, per non meno di 9 mesi.

Per i baliotti da 8 a 30 giorni acquistati fuori territorio è consentita la macellazione al compimento del 5° mese di vita.

In caso di macellazioni straordinarie e limitate, autorizzate preventivamente dalla Commissione Risorse Ambientali ed Agricole possono accedere al premio produzione anche quei capi bovini da ristallo acquistati fuori territorio che siano stati mantenuti in allevamento per un periodo di mesi 7½.

Il premio potrà essere liquidato anche in caso di abbattimento, certificato dal Servizio Veterinario, per problemi fisici anche in deroga ai 9 mesi di permanenza per i capi bovini acquistati.

In detti casi il produttore o la Cooperativa Allevatori Sammarinesi è tenuto/a preventivamente a notificare all'UGRAA le macellazioni in deroga, indicando il numero dei capi bovini, i relativi tatuaggi e l'allevamento di provenienza.

Il premio è altresì esteso per le macellazioni di tori riproduttori a fine carriera, vitelli in purezza di razze da latte e vacche a fine carriera anche se macellati fuori territorio. Tori riproduttori e vacche a fine carriera, anche se inizialmente introdotti in azienda a seguito di acquisto, ai fini dell'ottenimento del Premio saranno considerati come capi nati a San Marino.

L'elenco delle macellazioni di tali capi sarà trasmesso mensilmente all'UGRAA per conto degli allevatori dalla Cooperativa Allevatori Sammarinesi.

Il servizio amministrativo del Mattatoio gestito dall'A.A.S.S. trasmetterà mensilmente all'UGRAA, al fine della liquidazione del premio, l'elenco delle macellazioni sulla base di un tabulato concordato; in detto elenco dovranno essere altresì riportati i conferimenti relativi alle macellazioni avvenute fuori territorio.

Il produttore di carne equina dovrà trasmettere mensilmente all'UGRAA la distinta delle vendite effettuate con allegata dichiarazione di vendita controfirmata dalle macellerie all'interno e fuori del territorio, nonché attestato di macellazione avvenuta rilasciata da parte del Mattatoio di riferimento.

Qualora il premio produzione carne bovina ed equina da liquidare, calcolato con i parametri sopra indicati, sia superiore alla somma stanziata, lo stesso sarà ridotto in misura proporzionale tra gli aventi diritto.

Il capitolo di bilancio su cui imputare gli oneri è il seguente:

2-7-6735 "Finanziamento Legge 20/09/1989 n° 96 contributi e premi".

**Il Presidente**

*Matteo Ciacci*